

Deposito in Conto Vincolato "Imprese"

Cod. Prodotto CDEI

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca di Credito Popolare Società Cooperativa per Azioni

Gruppo Bancario Banca di Credito Popolare

Corso Vittorio Emanuele 92-100 – 80059 Torre del Greco

Tel.: 081/3581 -111 PBX – Fax: 081/8491487

E-mail : info@bcp.it - Sito internet : www.bcp.it

n° 4708/40 di iscrizione all'Albo delle banche presso la Banca D'Italia

Codice ABI: 5142

Soggetta all'attività di vigilanza e controllo di Banca D'Italia

CHE COSA E' IL DEPOSITO IN CONTO VINCOLATO

Il **Deposito in Conto Vincolato** offerto a clientela imprese, è un accordo tra banca ed il cliente attraverso il quale una somma di denaro disponibile in conto corrente ordinario del cliente viene vincolata per una durata determinata. La somma viene per tale motivo trasferita su un altro conto interno collegato al conto corrente ordinario e resa indisponibile per il cliente (vincolata). La banca a fronte del vincolo convenuto remunera la somma di denaro con un tasso d'interesse che può variare a seconda della durata del vincolo stesso. Il tasso convenuto per la specifica somma sottoposta a vincolo rimane fisso per tutta la durata fino alla scadenza.

Rischi del Deposito in Conto Vincolato Imprese

Il principale rischio del deposito **Deposito in Conto Vincolato** è il rischio di controparte, cioè l'eventualità che la banca non sia in grado di rimborsare al correntista, in tutto o in parte, la somma di danaro; per questa ragione la banca aderisce ai sistemi di garanzia: FITD – Fondo Interbancario di tutela dei depositi - che assicura a ciascun correntista una copertura fino a 100.000,00 euro.

L'offerta del presente prodotto è a revoca e/o ad esaurimento plafond

REQUISITI MINIMI

Requisiti minimi per sottoscrivere **Deposito in Conto Vincolato Imprese**

- Imprese;
- Titolarità di un conto corrente ordinario;
- Residenza italiana;
- Importo Minimo vincolabile € 30.000;
- Le somme da vincolare devono essere disponibili in conto corrente ordinario; i fondi conferiti in conto corrente non devono afferire a disponibilità rivenienti da altri rapporti già in essere presso la Banca.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Le voci di spesa riportate nel prospetto che segue rappresentano i costi complessivi sostenuti per l'accensione di un accordo di deposito in conto vincolato. In conformità a quanto previsto dalla normativa vigente le condizioni sono indicate nella misura massima se a favore della banca e minima se a favore del cliente.

		VOCI DI COSTO	
		Spese per l'apertura del conto	Gratuita
SPESE FISSE	Gestione Liquidità	Canone annuo (spesa forfettaria annua)	Gratuito
		Spese annue per conteggio interessi e competenze	Gratuite
SPESE VARIABILI	Gestione liquidità	Registrazione di ogni operazione: Spesa per operazione	Gratuite

		VOCI DI COSTO		
INTERESSI SOMME DEPOSITATE		Importo Minimo da sottoporre a vincolo	10.000,00 €	
		In caso di "Denaro fresco"	30.000,00 €	
	Interessi Creditori	Tasso creditore annuo nominale		
		▪ Per vincolo a 3 mesi		0,10%
		▪ Per vincolo a 6 mesi		0,20 %
		▪ Per vincolo a 12 mesi		0,30 %
		▪ Per vincolo a 24 mesi		0,45%
		▪ Per vincolo a 36 mesi		0,55%
		▪ Per vincolo a 48 mesi		0,70%
		▪ Per vincolo a 60 mesi		0,90 %
		<p>Qualora i fondi conferiti in conto corrente non afferiscano a disponibilità già in essere presso la Banca, ma costituiscano somme di nuova acquisizione (in caso cioè di cd "Denaro Fresco") con un taglio minimo di 30.000 euro sarà riconosciuto un ulteriore incremento rispetto ai tassi standard pari scadenza come di seguito precisato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tasso st + 0,15% per le scadenze a 3 mesi • Tasso st + 0,20% per le scadenze a 6, 12 mesi • Tasso st + 0,15% per le scadenze a 24, 36 e 48 mesi • Tasso st + 0,20% per le scadenze a 60 mesi 		
CAPITALIZ- ZAZIONE	Periodicità		Alla scadenza del vincolo	
	Il calcolo degli interessi è effettuato con riferimento al divisore anno civile.			
ESTINZIONE DEL VINCOLO	Richiesta di estinzione totale anticipata rispetto alla naturale scadenza del vincolo			
	per scadenze fino a 12 mesi		la somma è ripristinata sul conto corrente ordinario del cliente con valuta del giorno dell'originaria operazione di vincolo	
	per scadenze oltre i 12 mesi		Se la richiesta di estinzione è successiva al primo anno di vita del vincolo , la somma è remunerata al tasso dello 0,10% lordo annuo . Se la richiesta di estinzione è precedente al primo anno di vita del vincolo , la somma è remunerata al tasso avere presente sul contratto di conto al momento della sottoscrizione del vincolo	
	Richiesta di estinzione parziale della somma vincolata		Non consentita	

ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni relative al conto corrente sono regolate nel relativo contratto

Ritenuta fiscale sugli interessi secondo normativa vigente regolata alla scadenza del vincolo
Imposta di bollo secondo normativa vigente.

RECESSO E RECLAMI

Recesso e chiusura del servizio

Il correntista ha sempre la facoltà di recedere dal contratto in qualunque momento, senza penalità e senza spese di chiusura anche oltre i 14 giorni previsti dalla normativa nel caso di vendita a distanza (o altro termine di favore vigente al momento del recesso).

Il Correntista deve comunicare la sua intenzione di recedere inviando una raccomandata con avviso di ricevimento alla Banca all'indirizzo della Filiale presso cui ha in essere il rapporto – o nel caso di rapporto concluso a distanza – all'indirizzo indicato appositamente sul sito internet della Banca nel documento intitolato "Diritto di recesso" contenente anche il fac-simile per la comunicazione stessa. Nel caso in cui il presente Accordo sia stato sottoscritto da più soggetti, la comunicazione di recesso potrà anche essere a firma di uno solo di essi, il quale dovrà darne tempestiva informativa agli altri sottoscrittori.

Analoga facoltà di recesso spetta anche alla Banca che deve darne comunicazione scritta, con un preavviso di 8 giorni lavorativi, salvo il caso di giustificato motivo (es: sospetta frode, inadempienza) che rende l'effetto del recesso immediato.

In ogni caso la chiusura del servizio non comporta alcun onere per il Correntista, fermo restando il caso in cui lo stesso chieda – insieme alla chiusura – lo svincolo anticipato della somma a vincolo, perdendo il diritto agli interessi concordati sulla stessa, come descritto all'articolo "Richiesta di svincolo anticipata: preavviso e conseguenze".

L'estinzione del conto corrente comporta automaticamente la chiusura del servizio.

Richiesta di svincolo anticipato: preavviso e conseguenze

Nel caso in cui il correntista dovesse decidere di chiedere le somme a vincolo in anticipo rispetto al termine di scadenza concordato, deve tener conto di quanto segue:

- la richiesta di svincolo anticipato non può essere parziale ma deve riguardare l'intera somma depositata;
- la richiesta di svincolo anticipato deve essere comunicata alla Banca con un preavviso di almeno 8 giorni lavorativi, fermo restando la possibilità di concordare con la Banca un termine minore o maggiore a seconda della rilevanza dell'importo depositato con cui viene richiesto lo svincolo anticipato o altre difficoltà tecniche;
- **la Banca per i vincoli con scadenze fino ai 12 mesi** riaccredita l'importo sul conto corrente con la valuta del giorno originario della sottoscrizione del vincolo. In questo caso non verranno riconosciuti gli interessi concordati per il servizio, ma verranno calcolati e riconosciuti gli interessi previsti nel contratto di conto corrente, secondo la periodicità ordinaria prevista nelle condizioni economiche
- **la Banca per i vincoli con scadenze oltre i 12 mesi** se la richiesta di estinzione è successiva al primo anno di vita del vincolo remunera la somma vincolata al tasso dello 0,10% lordo annuo; se la richiesta di estinzione è precedente allo scadere del primo anno di vita del vincolo riconosce gli interessi previsti nel contratto di conto corrente (tasso avere) al momento della originaria sottoscrizione del vincolo.

Il correntista e la Banca convengono che gli importi vincolati non potranno essere stornati d'iniziativa della Banca, neanche se la disponibilità del conto corrente non risulta sufficiente a garantire il pagamento di assegni tratti sul conto corrente, a meno che il Correntista non ne faccia espressa richiesta alla Banca consapevole che in questo modo perderà il diritto di accredito degli interessi concordati per la somma a vincolo come sopra indicato. Il presente articolo non pregiudica il diritto di compensazione della Banca.

Se il contratto di deposito vincolato è stato sottoscritto da più persone, la richiesta di svincolo anticipata può essere formulata da ciascun sottoscrittore, il quale dovrà darne tempestiva informativa agli altri sottoscrittori, con ampia liberazione della Banca nei confronti di questi ultimi.

Reclami e risoluzione stragiudiziale delle controversie

Il cliente può presentare un reclamo in forma scritta, anche per lettera raccomandata A/R, a Gruppo Banca di Credito Popolare – Gestione Reclami, C.so Vittorio Emanuele 92/100, 80059 Torre del Greco (NA) o per via telematica a reclami@bcp.it (le altre modalità sono consultabili sul sito internet della Banca).

La Banca è tenuta a fornire risposta scritta entro 60 giorni dalla data di ricezione del reclamo per i reclami relativi ai servizi bancari, entro 45 giorni per i reclami in materia di intermediazione assicurativa, entro 60 giorni per i reclami attinenti ai servizi di investimento ed alla gestione collettiva del risparmio e entro 15 giorni lavorativi per i servizi di pagamento.

Se il reclamante non è soddisfatto dell'esito del reclamo o non ha ricevuto risposta entro i termini suddetti, prima di ricorrere al Giudice Ordinario, può rivolgersi:

- per i reclami relativi ai servizi bancari, all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), per il quale può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, o chiedere presso le filiali della Banca d'Italia o della Banca; la Guida all'Arbitro Bancario Finanziario è pubblicata sul sito internet dell'ABF e su quello della Banca stessa www.bcp.it. Il ricorso all'ABF assolve alla condizione di procedibilità della domanda giudiziale di cui all'art. 5 del D. Lgs. 04/03/2010 n. 28;
- per i reclami relativi all'intermediazione assicurativa, può rivolgersi direttamente all'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) utilizzando lo specifico modello disponibile sul sito www.ivass.it ;
- per i reclami relativi ai servizi d'investimento e la gestione collettiva del risparmio (violazione degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza), può rivolgersi all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) per il quale può consultare il sito www.acf.consob.it ; il ricorso all'ACF assolve alla condizione di procedibilità della domanda giudiziale di cui all'art. 5 del D. Lgs. 04/03/2010 n.28. Si precisa che il diritto di ricorrere all'Arbitro medesimo non può formare oggetto di rinuncia da parte dell'investitore ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti;
- ad altri organismi di soluzione stragiudiziale delle controversie quale ad esempio, il Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie finanziarie e societarie – ADR, consultando il sito www.conciliatorebancario.it

Anche in assenza di formale reclamo alla Banca, il cliente che intenda esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente, assistito dall'avvocato, ad esperire il procedimento di mediazione previsto al citato art. 5 del D. Lgs. 28/2010 presso il Conciliatore Bancario Finanziario sopra indicato oppure presso un organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

Il cliente ha altresì la facoltà di presentare esposti alla Filiale della Banca d'Italia - insediata nel territorio dove l'intermediario ha la direzione generale - per segnalare i comportamenti che ritiene irregolari o scorretti da parte della Banca.

LEGENDA

Capitalizzazione degli interessi	Una volta accreditati o addebitati sul conto, gli interessi sono contati nel saldo e producono a loro volta interessi.
Requisiti minimi di accesso	Sono i requisiti ritenuti indispensabili per l'inizio del rapporto (ad esempio: versamento iniziale, accredito dello stipendio, etc.).
Saldo disponibile	Somma disponibile sul conto che il correntista può utilizzare
Tasso creditore annuo nominale	Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi sulle somme depositate (interessi creditori), che sono poi accreditati sul conto, al netto delle ritenute fiscali
Vincolo	Il cliente deposita per una durata ed un tasso convenuti una somma tramite giroconto da conto ordinario a conto Deposito Vincolato